



Disposizioni per le trasformazioni del bosco

Dall'albero al bosco: norme di tutela

20 settembre 2019

*Valerio Motta Fre - Settore Foreste, Regione Piemonte
valerio.mottafre@regione.piemonte.it*

Trasformazione del bosco

Art. 19, comma 1 della l.r. 4/2009

Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 34/2018, **ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale** come definita all'art. 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018.

Attività di gestione forestale

Art. 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018

Tutte le pratiche selvicolturali previste dalle norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio di attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale.

La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, c. 2, l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti in materia


- di paesaggio
- idrogeologica (se vincolato)
- ambientale (se in rete Natura 2000)



Divieto di trasformazione

art. 19, comma 2 bis della l.r. 4/2009

I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, **individuati e riconosciuti dalla Regione**, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.



Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione la **compensazione della superficie forestale trasformata** (art. 19, c. 4, l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146, d.lgs. 42/2004)

Compensazione non dovuta per interventi di trasformazione di aree boscate
(art. 19, c. 7 della l.r. /2009)

- a. interessanti superfici inferiori ai 500 mq;
- b. finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- c. volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agropastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;
- d. per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- d bis. per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.

Compensazione non dovuta per interventi di trasformazione di aree boscate (art. 19, c. 7 della l.r. /2009)

- a. interessanti superfici inferiori ai 500 mq;
- b. finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- c. volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agropastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;
- d. per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

ATTENZIONE: siamo in attesa di DM attuativo del TUFF su
“criteri minimi nazionali per l’esonero di interventi compensativi”

La compensazione (art. 19, c. 6, l.r. 4/2009) può essere:

- **fisica** (rimboschimenti con specie autoctone locali o miglioramenti boschivi);
- **monetaria**.

In **vincolo idrogeologico** questa compensazione:

- comprende gli oneri della l.r. 45/1989;
- è ridotta quando non è previsto l'obbligo di rimboscimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, c. 4, lett. a), b), c), d) della l.r. 45/1989].



DGR 23-4637 del 6.2.2017

In attuazione dell'art. 19 della l.r. 4/2009 (*Gestione e promozione economica delle foreste*) è stato approvato il **documento che fornisce disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e stabilisce criteri e modalità per la compensazione.**

Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate **dal 1° marzo 2017.**

Per quelle presentate prima di tale data resta valida la disciplina delle compensazioni antecedente.

Il richiedente, almeno 15 gg. prima dei lavori di trasformazione, **deve dichiarare**, ex D.P.R. 445/2000, al Settore tecnico regionale:

1. se la compensazione è richiesta;

2. di aver acquisito:

a. l'autorizzazione paesaggistica;

b. l'autorizzazione idrogeologica, se in vincolo;

c. la valutazione d'incidenza, se in RN2000;

d. nel caso di compensazioni fisiche, l'accoglimento del progetto di intervento compensativo;

2. di aver versato:

a. deposito cauzionale (compensazione fisica);

b. corrispettivo in denaro (compensazione monetaria).

Sono a cura di un **tecnico forestale abilitato**:

- calcolo economico della compensazione;
- progettazione e accertamento corretta esecuzione della compensazione fisica.

Elenco siti dove realizzare interventi compensativi:

- definito dalla Direzione regionale "foreste" su proposta di Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana di Torino, anche nell'ambito dei PFA;
- in sua assenza, i siti sono proposti dal richiedente al Settore tecnico regionale che determina la loro idoneità.

Calcolo economico della compensazione (Allegato A):

- definisce l'ammontare del versamento in denaro o l'entità della compensazione fisica;
- determinato in relazione al valore (forestale, paesaggistico, idrogeologico e ambientale) del bosco da trasformare, valutando la reversibilità dell'intervento;
- base di calcolo economico (15.000 €/ha) moltiplicata per il peso dei parametri, tante volte quanti sono;
- prodotto = valore economico della compensazione;
- se il bosco ricade in + situazioni (es. montagna e collina), il parametro da utilizzare si riferisce alla superficie prevalente; se le superfici siano uguali, si utilizza il parametro con > peso.

Compensazione fisica possibile se area da trasformare > 1 ettaro.

Salvo diversa indicazione di PFA approvati:

- in montagna solo con miglioramento boschivo;
- in collina e pianura con rimboschimento e miglioramento.

Da eseguire nel bacino idrografico della trasformazione.

Priorità interventi a superfici pubbliche.

Progetto compensativo (rimboschimento o miglioramento):

- allegato a comunicazione semplice o istanza di autorizzazione (si applica il Reg. forestale).
- elaborato in conformità all'Allegato C.

Il richiedente trasmette **DREL** al Settore tecnico regionale:

- entro 60 gg. dalla fine dell'intervento;
- nel caso di rimboschimento, al termine dei 5 anni dall'impianto e riferita alle cure colturali.

Rimboschimenti con specie autoctone, arboree ed arbustiva, adatte alla stazione e di provenienza locale.

Superficie minima accorpata > 5.000 mq e, complessivamente, > 1 ha.

Miglioramenti boschivi: superficie minima accorpata > 1 ha.

Non sono ammessi:

- interventi a macchiatico positivo o pari a zero;
- taglio o eliminazione di sottobosco o di singole piante morte, stroncate o schiantate;
- realizzazione di viabilità o altre infrastrutture (es. sentieri), tranne opere di prevenzione-recupero di dissesti in bosco, eseguite con criteri di ingegneria naturalistica e insieme a interventi di miglioramento.

Sono ammessi:

- interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti;
- l'impianto di spp. forestali nel caso di sostituzione di specie.



A garanzia della corretta esecuzione degli interventi di **compensazione** il richiedente versa una **cauzione** (o stipula una fideiussione) di importo pari al calcolo economico della compensazione (Allegato B).

Copia versamento cauzione allegata alla dichiarazione ex DPR 445/2000 del richiedente.

Il Settore tecnico regionale **svincola la cauzione**, a seguito di istanza del richiedente corredata da DREL e dopo accertamento di corretta esecuzione.

La mancata realizzazione delle opere di compensazione, il mancato rispetto dei termini o delle prescrizioni impartite per l'esecuzione delle opere di compensazione comportano l'**incameramento**, totale o parziale, della **cauzione** versata.

Dall'entrata in vigore della disciplina delle trasformazioni del bosco (marzo 2017):

2017

- superficie trasformata 16 ettari
- 34% delle trasformazioni richiedeva compensazione
- proventi incassati 200.000 €

2018

- superficie trasformata 60 ettari
- 63% trasformazioni richiedeva compensazione
- proventi incassati 700.000 €

50 % trasformazioni in collina

Istituito primo elenco di siti per compensazione

In corso di sviluppo l'applicativo informatico

Per ulteriori informazioni:

Sito web sezione Foreste

www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste

Iscriviti alla Newsletter forestale

inviando una email a:

comunicazioneforestale@regione.piemonte.it

